

Avvocato - Esecuzione forzata sproporzionata: Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Feliziani), sentenza n. 94 del 27 marzo 2024

Illecito pignorare plurimi beni immobili di rilevante valore economico a fronte di un credito relativamente modesto

La previsione dell'art. 66 cdf, che vieta all'avvocato di aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita, è norma deontologica di condotta di carattere generale che, prescindendo dalle regole del diritto processuale e sostanziale, impone all'avvocato di mantenere comportamenti ispirati a principi di lealtà, correttezza e probità che hanno portata diversa e ben più ampia di quelle regole, principi cui l'avvocato deve informare i propri comportamenti e che non trovano limiti nel fatto che esistano strumenti di natura processuale ovvero sostanziale che pur consentono di porre utilmente rimedio alla loro violazione.

E proprio su tali principi fonda il divieto di azioni giudiziali, quantunque astrattamente consentite dall'ordinamento positivo, che si rivelino tuttavia onerose e tali da aggravare la situazione debitoria della controparte rispetto alle effettive ragioni di tutela del proprio cliente.

Conseguentemente, deve ritenersi contrario a detta norma deontologica il comportamento dell'avvocato che, a fronte di un credito relativamente modesto (nella specie, € 18mila circa), proceda in executivis pignorando plurimi beni immobili di rilevante valore economico (nella specie, tre appartamenti di oltre 1,5 milioni di euro), allorché uno solo di essi fosse ampiamente sufficiente a soddisfare le ragioni del proprio assistito, a nulla rilevando in contrario né l'inesistenza di una norma di legge che predichi l'illiceità o l'invalidità di una richiesta di pignoramento in eccesso, né la possibilità di disporre la riduzione o conversione del pignoramento stesso in fase esecutiva.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Consales, rel. Feliziani\), sentenza n. 94 del 27 marzo 2024](#)